

n. 24/3-09

## **CITTA' DI TORINO**

### **Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3**

#### **"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"**

Estratto del verbale della seduta del

**19 MARZO 2009**

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **19 Marzo 2009**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **ARNULFO, AUDANO, BUCCIOL, BURA, CANELLI, CARBONE, CASCIOLA, CAVAGLIA', COPPERI, FREZZA, GATTO, GRASSANO, GRIECO, IANNETTI, INVIDIA, MARIELLA, MILETTO, PESSANA e TRABUCCO.**

In totale, con il Presidente, n. **20** Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **CAPORALE, MAGLIANO, PEPE, SOCCO e VALLE.**

Con l'assistenza del Segretario **Dott. Francesco DANTE**

ha adottato in

**SEDUTA PUBBLICA**

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C. 3 - PARERE IN MERITO ALLE MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI NATURA FISCALE.**

## CITTÀ DI TORINO

## CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALLE MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI NATURA FISCALE.

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della I<sup>a</sup> Commissione CARBONE, riferisce:

Con nota prot. n. 6984-TI.4.1/05 del 2 marzo 2009 la Divisione Servizi Tributarî e Catasto ha richiesto alla Circoscrizione il parere ai sensi degli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento, sulle seguenti proposte di deliberazione:

- n. mecc. 2009 01065/13 avente ad oggetto: “**Regolamento imposta comunale sugli immobili. Modifiche parziali**”;
- n. mecc. 2009 01067/13 avente ad oggetto: “**Regolamento delle Entrate tributarie del Comune di Torino. Modifiche**”;
- n. mecc. 2009 01069/13 avente ad oggetto: “**Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari. Modifiche parziali**”;
- n. mecc. 2009 01061/13 avente ad oggetto: “**Regolamento per l’applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Modifiche**”;
- n. mecc. 2009 01070/13 avente ad oggetto: “**Regolamento Canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Modifiche parziali**”;
- n. mecc. 2009 01068/13 avente ad oggetto: “**Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Modifica della soglia di esenzione. Approvazione**”.

In merito al “**Regolamento imposta comunale sugli immobili**”, si espongono di seguito le modifiche proposte che, in considerazione del carattere di stabilità ormai assunto dalle norme regolamentari in materia, anche quest’anno si configurano sostanzialmente come interventi di carattere integrativo e chiarificatore.

Il comma 6 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) inserisce il comma 2 bis all’articolo 6 del D. Lgs. n. 504/1992 che attribuisce ai Comuni la facoltà di prevedere, a decorrere dall’anno d’imposta 2009, un’aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica

per uso domestico.

L'agevolazione è applicabile limitatamente alle unità immobiliari destinate ad abitazione oggetto di detti interventi, per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili, a condizione che gli impianti siano attivati e funzionanti.

In merito al “**Regolamento delle Entrate Tributarie del Comune di Torino**”, il Consiglio Comunale aveva già apportato delle modifiche con la Deliberazione n. mecc. 2007 01317/013 del 28 marzo 2007 per adeguarlo alle innovazioni tributarie introdotte con la riforma della riscossione, attuata con il D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2006 e s.m.i. e con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che avevano previsto un nuovo approccio dei concessionari della riscossione nei confronti dei contribuenti tale da consentire una maggiore flessibilità del sistema. Infatti aveva da un lato rafforzato le procedure di riscossione coattiva e dall'altro riconosciuto maggiori agevolazioni al contribuente, nello spirito di guidare il debitore verso l'adempimento spontaneo, mediante l'estensione di strumenti quali: dilazioni di pagamento, incremento del numero massimo di rate.

Il Consiglio Comunale con l'attuale proposta di modifica intende intervenire sull'art. 21 del Regolamento delle Entrate allo scopo:

- di semplificare l'attività del soggetto responsabile della riscossione in materia di dilazione/sospensione e rateazione del pagamento facendo venir meno la “contestuale comunicazione”, in caso di concessione di tali benefici, al responsabile dell'entrata, mantenendo la sola rendicontazione a cadenza trimestrale;
- di facilitare ulteriormente l'adempimento del contribuente riducendo l'importo minimo della rata da Euro 103,29 ad Euro 50,00 (modifica del comma 6), innalzando da Euro 7.000,00 ad Euro 15.000,00 il limite al di sopra del quale deve essere richiesta idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai fini della concessione del beneficio della rateazione (modifica del comma 7). La riduzione della rata giustifica, inoltre, l'arrotondamento e il contestuale innalzamento del limite minimo di importo dovuto e rateizzabile da Euro 258,23 a Euro 300,00 (modifica del comma 4).
- Infine, per facilitare il rapporto con gli altri Enti della Pubblica Amministrazione, si ritiene di non assoggettare a forme di garanzia la rateazione concessa a persone giuridiche pubbliche (Stato; EE.LL.; Enti pubblici riconosciuti).

Le modifiche proposte al “**Regolamento pubbliche affissioni**. Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari”, hanno il fine di precisare e aggiornare alcuni aspetti dell'organizzazione del servizio in un'ottica di miglioramento dello stesso e di fornire utili chiarimenti normativi. In particolare sono state apportate modifiche ai seguenti articoli:

- articolo 1 (Gestione del servizio): il comma 3 viene integrato con quanto specificato

dall'articolo 1, comma 69, della Legge 549/1995 precisando che l'Amministrazione predispone spazi per l'affissione di manifesti politico-ideologici al di fuori dei periodi elettorali, in esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni. Il successivo art. 2, infatti, prevede che vengano destinate dalla Città a tale uso n. 1.704 lamiere murali;

- articolo 2 (Impianti di proprietà della Città. Superfici): all'interno del comma 1 e del comma 2 vengono aggiornate le quantità degli impianti con il conseguente ricalcolo delle superfici. La quantità della superficie complessiva, così come prevede l'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 507/1993, soddisfa ampiamente il limite fissato;
- articolo 3 (Categorie delle località del territorio comunale): il comma 1, viene integrato specificando il limite relativo alle affissioni di carattere commerciale, così come indicato dall'art. 4 del D.Lgs. 507/1993, in relazione alla suddivisione del territorio comunale in due categorie ai fini della identificazione della categoria speciale per l'applicazione della maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale;
- art. 5 (Tariffe e maggiorazioni): il terzo capoverso del comma 2 riprende l'indicazione esplicitata dall'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 507/1993 che prevede la richiesta espressa da parte del committente dell'esecuzione dell'affissione in determinati spazi dal medesimo scelti, con il pagamento del diritto di affissione maggiorato del 100 per cento;
- art. 6 (Riduzione del diritto): vengono inseriti i commi 3 e 4 che prevedono indirizzi operativi utili agli uffici ed agli utenti del servizio quale necessario supporto alla corretta applicazione della norma e per il superamento di difficoltà applicative, in particolare per le casistiche riconducibili alle lettere b) e c) del citato art. 6. In modo specifico, attraverso l'inserimento del comma 4, si è voluto chiarire quel requisito oggettivo che necessariamente deve sussistere ai fini dell'ottenimento della riduzione del diritto di affissione. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento ma, invece, appaia evidente nell'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono visivamente più importanti rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non potrà considerarsi soddisfatto. L'esposizione di pubblicità effettuata per conto altrui farebbe, infatti, decadere il carattere soggettivo dell'agevolazione consentendo di godere della riduzione a un soggetto diverso da quello specificamente individuato dal legislatore. In tal senso si è anche espresso il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 20/E del 30/12/1995.

Il novellato comma 4 consente la riduzione prevista alla lettera c) dell'art. 6 in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali stabilendo altresì che il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Entrambi i requisiti devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli spazi;

- all'art. 7 (Esenzione dal diritto) la Giunta Comunale propone di abrogare il punto i) del comma 1 che prevede l'esenzione dal pagamento del diritto di affissione per i manifesti

redatti da enti, associazioni, fondazioni e simili, tra i cui soci fondatori vi è la Città di Torino, per eventi organizzati per conto dell'Amministrazione. Si ritiene di poter procedere con l'abrogazione di tale punto in quanto, se tali enti operano per conto dell'Amministrazione, l'applicazione dell'esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni, per fattispecie simili, è contemplata al p.to a), comma 1 del medesimo articolo. Inoltre, in tutti gli altri casi gli enti, di cui la Città è socio fondatore, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dal Regolamento, potranno usufruire della riduzione del pagamento del diritto alle pubbliche affissioni per la partecipazione dell'Ente pubblico territoriale alle iniziative pubblicitarie che intendono realizzare.

Inoltre, è stato aggiunto il comma 2 che nasce dall'esigenza di garantire a tutti i soggetti interessati disponibilità nell'utilizzo degli spazi pubblicitari, prevedendo, per le affissioni in esenzione dal diritto, la possibilità di concedere per ogni singolo evento/iniziativa/manifestazione, l'affissione di un numero di manifesti rispettivamente non superiore a 880 (nel caso di manifesti formato 70x100) o a 400 (nel caso di manifesti 100x140) o a 220 (nel caso di manifesti 140x200). Eventuali deroghe potranno essere concesse per particolari esigenze mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale assunta su proposta dell'Assessore delegato ai Tributi;

- l'art. 10 (Impianti provvisori) viene abrogato in quanto la materia è disciplinata dal Regolamento per l'Applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie;
- all'art. 12 (Modalità per le pubbliche affissioni), comma 1, viene modificata la durata delle affissioni ora semplicemente prevista in 15 giorni: la formulazione precedente lasciava intendere che tale durata potesse essere superiore mentre sia la struttura dei circuiti comunali sia la procedura di gestione in essere non consentono di poterne modificare la durata.
- Per le stesse ragioni si propone l'abrogazione del comma 4 dell'art. 12 che prevede la possibilità di proroga delle affissioni già eseguite.
- Sempre all'art. 12 viene inserito il comma 10.bis che prevede che l'affissione di manifesti che hanno per oggetto i servizi funerari genericamente intesi debba essere effettuata a non meno di 250 metri dal perimetro dell'area occupata da ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. L'introduzione di tale comma corrisponde alla necessità di garantire il rispetto della sensibilità dei cittadini e la tutela dei medesimi per situazioni di particolare disagio emotivo.

In merito al **“Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati”**, la disciplina normativa è ormai consolidata da tempo, con il provvedimento in esame si intendono apportare due modifiche atte a integrare e definire l'impianto regolamentare vigente.

Le modifiche proposte sono le seguenti:

- l'articolo 19, nel disciplinare le particolari condizioni d'uso di specifici locali oggetto di tassazione, fissa le diverse riduzioni percentuali della tariffa unitaria così come previsto dall'art. 66 del D.Lvo 507/93.  
In particolare, alla lettera e) dell'art. 19 è prevista la riduzione del 30% per locali ed aree scoperte – diverse dalle abitazioni – adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente legato a manifestazioni fieristiche. Si specifica in proposito che tale uso saltuario è riscontrabile anche presso quelle strutture che, realizzate o finalizzate anche allo svolgimento degli eventi olimpici, hanno attualmente un uso ridimensionato nel tempo e nella superficie. Si tratta nello specifico di strutture o palazzetti sportivi presso i quali si svolgono in maniera non continuativa manifestazioni o eventi sportivi la cui realizzazione non comporta l'utilizzo dell'intera superficie disponibile. In conseguenza di quanto detto appare opportuno includere anche tale particolare condizione d'uso delle strutture citate nella fattispecie prevista dalla lettera e) dell'art. 19 del regolamento TARSU;
- l'articolo 21 individua gli organi comunali cui è demandata la competenza a determinare gli indirizzi tariffari nonché le categorie d'uso e conseguenti tariffe. Al Consiglio Comunale, infatti, in base a quanto stabilito dall'articolo 36, 5° comma dello Statuto della Città di Torino, spetta l'approvazione della delibera quadro contenente gli indirizzi annuali in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni ed altre materie simili, mentre alla Giunta Comunale spetta, in base a quanto previsto dall'articolo 42 del D.lgs 267/2000, la determinazione delle tariffe attinenti alle relative categorie d'uso. Ciò detto, l'attuale definizione delle categorie d'uso è la risultante di un processo di ridefinizione che, avviato dal 2002 sul presupposto del passaggio dal sistema tributario a quello tariffario, può ritenersi consolidato ed ultimato. Infatti l'attuale sistema delle categorie d'uso per gruppi omogenei di attività ed utilizzazione è ormai assestato. A conclusione di tale processo, pertanto, si ritiene di includere nel Regolamento TARSU l'impianto classificatorio ormai definito di cui costituirà parte integrale e sostanziale, che sarà la base per l'applicazione del futuro sistema tariffario la cui entrata in vigore è ormai prossima.

In merito al “**Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche**”, il Consiglio Comunale aveva già effettuato una revisione alla fine del 2007, finalizzata all'integrazione in un unico corpo normativo di alcune disposizioni in materia precedentemente contenute nel Regolamento di Polizia Urbana. Questa revisione ha dato vita ad una rinnovata normativa che, oramai consolidata nel tempo, necessita solamente delle precisazioni e specificazioni sottoelencate per chiarirne l'attuazione:

- all'articolo 2, comma 3, si aggiunge che nei casi di occupazione permanente il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio è soggetto passivo del canone;

Al comma 10 e al comma 11 si chiarisce la necessità che il richiedente la concessione di occupazione di suolo pubblico si procuri tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalle norme di legge, alla cui acquisizione è subordinata la validità del provvedimento di concessione. Al comma 12 si introduce una manleva espressa, di carattere generale per la Città, in linea con i principi generali dettati dal Codice Civile in materia di responsabilità civile, con riferimento ai danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico;

- all'articolo 3 viene precisato il soggetto passivo del canone e vengono identificati i soggetti che possono richiedere la concessione, prevedendo tra questi: i concessionari di beni immobili comunali per le occupazioni permanenti, i soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing, l'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, i soggetti intestatari di contratti di franchising muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.

All'art. 3, comma 4, viene esteso a 30 giorni il termine di comunicazione della variazione del rappresentante di condominio prevedendo altresì l'invio della delibera assembleare di nomina.

Al comma 6 dell'art. 3, al fine di consolidare le procedure di recupero dell'evasione, è precisato l'obbligo dell'occupante di fatto di regolarizzare il pagamento del canone fatto salvo il diritto della Città al recupero nei termini prescrizionali di cui all'art. 2948 C.C;

- all'art. 5, nell'intento di scoraggiare l'occupazione irregolare del suolo, viene introdotta una sanzione amministrativa per il mancato ritiro delle concessioni per occupazioni temporanee oltre che un procedimento di silenzio assenso per le occupazioni permanenti anche soggettivamente esenti dal pagamento del canone;
- all'art. 7, comma 3, per semplificare il rapporto con i cittadini si ritiene di introdurre l'istituto della sospensione degli effetti della concessione in caso di eventi eccezionali non dipendenti dalla volontà del concessionario;
- all'art. 13 vengono revisionate le occupazioni oggettivamente e soggettivamente escluse dall'applicazione del canone.

Al comma 1 lettera a) viene eliminata l'esenzione per pensiline di alberghi, cinema e teatri in ragione del fatto che l'occupazione è effettuata per lo svolgimento di attività lucrativa. L'attuale formulazione della lettera a) determina una discriminazione nei confronti di stabili di condomini e di abitazioni private che sono assoggettate al COSAP per la stessa tipologia di occupazione nonostante questi svolgano attività non lucrativa. Alla lettera g) viene precisato che la bocca di lupo è esente dal canone se complessivamente inferiore a 0,50 mq. come già previsto per analoghe occupazioni della medesima dimensione.

Alla lettera h) viene circoscritta l'esenzione per occupazioni per carico e scarico merci in quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo strettamente necessario per tale operazione.

Alla lettera l) viene declinata l'esenzione per occupazioni con vasi ornamentali, limitando a due il numero di vasi di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno per i quali è riconosciuta l'esenzione.

All'art. 13, comma 2, sono stati rivisti i casi di esclusione soggettiva dall'applicazione del canone previsti dal vigente Regolamento che richiama le esenzioni disciplinate dall'art. 49 del D.Lgs 507/1993 in materia di TOSAP. In forza dell'autonomia regolamentare attribuita agli Enti di disciplinare l'applicazione del canone in conformità ai criteri di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs 446/1997 e considerati i recenti chiarimenti giurisprudenziali sulla natura patrimoniale e non tributaria del canone, si propone di ridurre il più possibile i casi di esenzione automatica di tipo soggettivo, mantenendo, nel contempo, la facoltà di commisurare il canone per occupazioni particolari con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 14, comma 1, del vigente Regolamento.

Sono pertanto riconosciute soggettivamente escluse dall'applicazione del canone le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato ma, in tali casi, l'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale.

Alla lettera b) del comma 2 viene inoltre chiarito che sono esenti le occupazioni di suolo pubblico richieste dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse.

Con l'eliminazione della lettera c) del comma 2 viene escluso l'automatismo dell'esenzione, rinviandone la definizione, caso per caso, in sede di convenzione fra le parti in osservanza dell'art.14 comma 1 lettera a) del Regolamento.

E' stata cancellata la lettera f) "occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici" in quanto non s'intravedono strumenti di verifica preventiva della correttezza del riconoscimento dell'esenzione. E' fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di determinare riduzioni/esenzioni prevista all'art. 14, comma 1 lettera c), del regolamento.

Infine, vista la natura contrattuale del canone, è stata eliminata la lettera g) dell'art. 13 che richiama tipologie di esenzioni dalla TOSAP;

- per quanto attiene all'art. 14, comma 13, relativo alle occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia e di altri interventi manutentivi, per semplificare la programmazione e l'organizzazione degli interventi, viene ridotto da 5 a 3 giorni il termine entro il quale le ditte devono presentare l'attestazione di pagamento alla sezione di Polizia Municipale competente.

All'art. 14, comma 16, relativo alla posa e manutenzione di cavi e condutture, si ritiene di completare il processo di modifica della gestione del canone, già avviato l'anno passato

con il superamento del computo forfettario ed il passaggio al criterio di effettiva occupazione del suolo, proponendo di modificare la modalità di determinazione del canone che viene attualmente calcolato utilizzando il moltiplicatore 2,5 delle attività edilizie ridotto a 0,50 (tariffa categorie viarie per moltiplicatore lavori edili x 20%) e introducendo un nuovo coefficiente moltiplicatore specifico nell'Allegato "A", lettera B, del Regolamento COSAP, con previsione (al punto 4-bis) di un coefficiente pari a 0,75 per occupazioni temporanee per scavi e manomissioni del suolo.

A titolo di compensazione per il passaggio da 0,50 a 0,75, nella stessa disposizione si precisa che non verranno applicate, anche per la complessità di utilizzo di tale procedura per cantieri a configurazione fortemente variabile, le maggiorazioni dal 30 all'80% previste dall'art. 14, comma 5, per le occupazioni aventi un impatto sulla viabilità (occupazione di una corsia di marcia o controviale, interruzione di un senso di marcia, chiusura della strada, urgenza dell'intervento);

- all'articolo 16, comma 1, viene stabilito che gli incassi a titolo ordinario e il recupero del credito anche a mezzo ruolo non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a euro 12,00 per anno, indipendentemente dalla natura temporanea o permanente dell'occupazione;
- all'art. 17, comma 2, viene confermata la facoltà riconosciuta alla Società incaricata della riscossione, di rateizzazione del pagamento di somme richieste a fronte di intimazione, ingiunzione o cartelle di pagamento, richiedendo la rendicontazione dell'attività con cadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.

Viene nel contempo elevato, al comma 4, ad Euro 300,00 l'importo del debito al di sotto del quale non è concessa la rateazione e viene ridotto a 50 euro l'importo della rata minima mensile.

L'importo di Euro 7.000,00 indicato al comma 7 dello stesso articolo, quale soglia di riferimento per la richiesta al contribuente della garanzia di fideiussione, viene elevato ad Euro 15.000,00;

- all'art. 20, in considerazione dell'assetto organizzativo della Città che prevede la ripartizione delle competenze in materia di procedimento autorizzatorio e procedimento di riscossione, occorre chiarire che spetta al dirigente responsabile del procedimento autorizzatorio l'annullamento parziale o totale di un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato che può aver generato criticità nella gestione del canone;
- all'art. 42, con riferimento alle occupazioni con elementi di arredo, al fine di introdurre un meccanismo di semplificazione procedurale, si precisa al comma 5 che la sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale prescinde dai pareri tecnici a condizione che l'occupazione sia contenuta entro i 0,70 mq. complessivi. Al comma 6 vengono aggiunte alle tipologie elencate anche le passatoie, esclusivamente per omogeneità e completezza;

- all'art. 43, con riferimento alle esposizioni di merci fuori negozio, al fine di introdurre un meccanismo di semplificazione procedurale, si precisa al comma 1 che si potrà prescindere dalla richiesta di parere preventivo al Corpo di Polizia Municipale nonché agli uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano nei casi in cui l'occupazione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della Strada. E' evidente che l'assenza di pareri preventivi non preclude l'esercizio dell'ordinaria vigilanza successiva a cura degli organi competenti.
- Infine, nell'Allegato "A", lettera B, del Regolamento COSAP, al punto 4 viene solo precisato espressamente che il coefficiente moltiplicatore previsto per le occupazioni temporanee per Attività Edilizie viene applicato anche per le occupazioni temporanee con Ponteggi e Steccati.

Inoltre, occorre che la Circoscrizione esprima parere rispetto alla modifica dell'attuale soglia di esenzione di cui all'art. 4 bis del **“Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”**.

L'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) venne istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, che stabiliva, tra l'altro, la possibilità, da parte dei Comuni, di variare l'aliquota base determinata ogni anno con Decreto del Ministero delle Finanze, fino ad un massimo dello 0,5%.

L'articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) stabilì la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e delle deliberazioni che non fossero meramente confermatrice delle aliquote in vigore per l'anno 2002. Tale limitazione è stata più volte reiterata da successivi provvedimenti legislativi, fino all'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che ha reso possibile l'incremento effettivo delle aliquote con effetto dal 1° gennaio 2007.

In particolare, l'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modifica il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che ora dispone: "I comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".

Lo stesso comma 142 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto il comma 3 bis del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che recita: "Con il medesimo

Regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali".

Nell'esercizio 2007, l'esigenza di garantire e sviluppare i livelli quali-quantitativi dei servizi resi dal Comune salvaguardando gli equilibri di bilancio e il rispetto del Patto di Stabilità in una situazione di riduzione di trasferimenti erariali, indusse l'Amministrazione ad attivare la facoltà prevista dalla Legge Finanziaria 2007 incrementando l'aliquota dell'addizionale, ma temperando allo stesso tempo l'effetto dell'aumento del prelievo con l'introduzione della soglia di esenzione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2006 09746/013), veniva approvato il citato "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", che, all'articolo 4 bis, tra l'altro, prevede la soglia di esenzione sul reddito imponibile IRE, al fine della tutela delle fasce reddituali più deboli.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01080/024), immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Indirizzi per l'esercizio 2007 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili" è stata stabilita la variazione, nella misura di 0,2 punti percentuali, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto all'aliquota pari a 0,3 punti percentuali vigente fin dall'anno 2002, portandola complessivamente a 0,5 punti percentuali, misura ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di bilancio.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 3 aprile 2007 (mecc. 2007 01947/013), venne data attuazione agli indirizzi del Consiglio in tema di aliquota in argomento con l'approvazione della variazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della misura di 0,5 punti percentuali complessivi.

Per l'anno 2008, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008/02342/24, immediatamente eseguibile, ad oggetto "Indirizzi per l'esercizio 2008 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili" venne stabilito di confermare l'aliquota dello 0,5%, indirizzo attuato dalla Giunta Comunale con deliberazione (n. mecc. 2008/02844/013) del 27 maggio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 2008 (mecc. 2008 02481/013), immediatamente eseguibile, la soglia di esenzione veniva elevata a Euro 10.400,00, a decorrere dal 1 gennaio 2008.

Considerato che i Sindacati di categoria hanno segnalato la necessità di tutelare la fascia dei possessori di pensione minima e quella dei cassintegrati, i cui redditi sono stati oggetto di adeguamenti all'indice di inflazione, si ritiene di modificare la soglia di esenzione determinata in Euro 10.400,00 nell'articolo 4 bis del succitato Regolamento elevandola ad Euro 10.700,00 con decorrenza 1 gennaio 2009 come segue:

#### ARTICOLO 4 BIS - ESENZIONE

L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile

complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.700,00.

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.700,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Dato atto che l'articolo 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 27 dicembre 2001 n. 448) ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento" ed in tale senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.

Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2008, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2009 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2009.

Le proposte di modifiche dei Regolamenti di natura fiscale suindicate sono state esaminate e discusse dalla I Commissione riunitasi in data 17 marzo 2009.

Alla luce di quanto suesposto, evidenziati gli aspetti che si ritengono maggiormente significativi, si propone di esprimere parere favorevole.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
  - Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva dal 23/7/96 - il quale fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
  - Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 é:
    - favorevole sulla regolarità tecnica;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

## PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere **parere favorevole**, per le considerazioni e i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle sottoindicate proposte di modifiche:

- deliberazione n. mecc. 2009 01065/13 avente ad oggetto: “**Regolamento imposta comunale sugli immobili. Modifiche parziali**”;
- deliberazione n. mecc. 2009 01067/13 avente ad oggetto: “**Regolamento delle Entrate tributarie del Comune di Torino. Modifiche**”;
- deliberazione n. mecc. 2009 01069/13 avente ad oggetto: “**Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari. Modifiche parziali**”;
- deliberazione n. mecc. 2009 01061/13 avente ad oggetto: “**Regolamento per l’applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Modifiche**”;
- deliberazione n. mecc. 2009 01070/13 avente ad oggetto: “**Regolamento Canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Modifiche parziali**”;
- deliberazione n. mecc. 2009 01068/13 avente ad oggetto: “**Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Modifica della soglia di esenzione. Approvazione**”;

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti e votanti	20
Voti favorevoli	14
Voti contrari	6

## D E L I B E R A

di esprimere **parere favorevole**, per le considerazioni e i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano, in merito alle sottoindicate proposte di modifiche:

- deliberazione n. mecc. 2009 01065/13 avente ad oggetto: “**Regolamento imposta comunale sugli immobili. Modifiche parziali**”;
- deliberazione n. mecc. 2009 01067/13 avente ad oggetto: “**Regolamento delle Entrate tributarie del Comune di Torino. Modifiche**”;

- deliberazione n. mecc. 2009 01069/13 avente ad oggetto: “**Regolamento Pubbliche Affissioni. Norme tecniche per il collocamento dei mezzi pubblicitari.** Modifiche parziali”;
- deliberazione n. mecc. 2009 01061/13 avente ad oggetto: “**Regolamento per l’applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.** Modifiche”;
- deliberazione n. mecc. 2009 01070/13 avente ad oggetto: “**Regolamento Canone occupazione spazi ed aree pubbliche.** Modifiche parziali”;
- deliberazione n. mecc. 2009 01068/13 avente ad oggetto: “**Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.** Modifica della soglia di esenzione. Approvazione”.